

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

72° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 9, 14 e <i>passim</i>
* BESOSTRI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	.11, 12, 27 e <i>passim</i>
* CANANZI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	.13, 14, 20 e <i>passim</i>
* DENTAMARO (<i>UDEUR</i>)	9, 38
ELIA (<i>PPI</i>)	9
* LUBRANO DI RICCO (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	.23, 24, 32 e <i>passim</i>
* MARCHETTI (<i>Misto</i>)	.21, 39
MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Misto</i>)	39
PASQUALI (<i>AN</i>)	38
* PELLEGRINO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	.2, 20, 23 e <i>passim</i>
PINGGERA (<i>Misto</i>)	39
* ROTELLI (<i>Forza Italia</i>)	.6, 9, 12 e <i>passim</i>

SCHIFANI (<i>Forza Italia</i>)	Pag. 37
STIFFONI (<i>Lega Forza Nord Padania</i>)	39

(4691) Deputato FRATTINI: Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti, approvato dalla Camera dei deputati.

(57) PROVERA ed altri: Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti.

(968) BATTAGLIA ed altri: Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti.

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4691. Assorbimento dei disegni di legge nn. 57 e 968)

PRESIDENTE	.40, 41, 42
* BESOSTRI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	41
* CANANZI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	41
MARCHETTI (<i>Misto</i>)	.41, 42

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2934-B.

Proseguiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nella quale è stata chiusa la discussione generale.

PELLEGRINO, relatore alla Commissione. Come era prevedibile, il sopravvenire della sentenza n. 292 della Corte costituzionale ha attratto l'attenzione della Commissione. Credo sia quindi opportuno riassumere brevemente i termini del problema: i colleghi ricorderanno che già nella fase d'esame del decreto legislativo n. 80 sorse il problema di valutarne la conformità ai limiti della legge di delegazione.

Il problema fu positivamente superato da un parere redatto dall'onorevole Frattini che diede della legge di delegazione una interpretazione estensiva, così da ricondurvi le norme del decreto legislativo (articoli 33, 34 e 35) che modellavano in maniera complessivamente innovativa l'intero settore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

A valle dell'emanazione del decreto legislativo non tutti ritennero che il decreto legislativo n. 80 rientrasse nei limiti della legge di delegazione. Il problema in particolare fu sollevato dalla V sezione del Consiglio di Stato, che, investito da una domanda di pagamento di somme avanzata da una azienda farmaceutica, pose all'Adunanza plenaria la questione se potevano dirsi rientranti nella giurisdizione esclusiva controversie come quella in esame, che sembrava avesse un profilo esclusivamente civilistico e non pubblicistico.

Con l'ordinanza n. 21 del 2000, molto lunga e motivata, l'Adunanza plenaria risolse il problema nel senso di affermare che questo tipo di controversie rientravano nella giurisdizione esclusiva, come ridefinita dal decreto legislativo n. 80, cogliendo l'occasione per pronunciarsi in senso positivo sul rispetto dei limiti della legge di delegazione. Nel frattempo, però, è avvenuto che diverse autorità giudiziarie ordinarie e una sezione del TAR della Sicilia hanno investito direttamente del problema la Consulta, sia ponendo un problema di costituzionalità per indeterminatezza dell'oggetto della norma di delegazione, sia con riferimento alle scelte fatte dal decreto legislativo n. 80, rispetto alle quali il dubbio di costitu-

zionalità veniva posto alla Consulta sotto il profilo dell'eccesso della delega.

La Consulta ha risolto il problema dando della legge di delegazione una interpretazione letterale, sulla base anche degli elementi che potevano essere tratti dai lavori parlamentari e, quindi, ha ritenuto che effettivamente il decreto legislativo abbia, almeno in parte, nel definire nuovi ambiti della giurisdizione esclusiva, ecceduto dai limiti della delega.

Penso che dobbiamo innanzitutto interrogarci su quali siano le conseguenze che questa pronuncia della Consulta determina sui giudizi in corso; e ancor prima chiederei quali sono gli ambiti di giurisdizione esclusiva che la sforbiciata della Consulta al testo del decreto legislativo sottrae al giudice amministrativo. Ritengo che in tali ambiti rientrino tutte le controversie riguardanti situazioni di diritto soggettivo diverse dai diritti patrimoniali consequenziali o di carattere risarcitorio, che non rientravano nei limiti della giurisdizione esclusiva, così come definita dall'ordinamento anteriore al decreto legislativo n. 80.

Per quanto riguarda quelle tra tali controversie che sono ancora in atto, l'effetto della pronuncia della Consulta è che, se sono state già instaurate innanzi al giudice ordinario, continueranno davanti al giudice ordinario, stante la carenza di giurisdizione amministrativa determinata dalla dichiarazione di incostituzionalità delle norme del decreto legislativo. Se, viceversa, le controversie pendono innanzi al giudice amministrativo di primo grado, sicuramente questo dovrebbe anche d'ufficio dichiarare la propria carenza di giurisdizione per effetto della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità delle norme che lo investivano del potere di giudizio e quindi chiudere il processo. Più complesso è il caso di ciò che potrebbe avvenire in appello, perchè è complesso il problema della formazione di un giudicato endoprocessuale sulla giurisdizione.

A mio avviso, il giudicato potrebbe dirsi formato nel caso in cui il giudice amministrativo si è pronunciato sulla giurisdizione, affermandola, e la sentenza non è stata impugnata per questo profilo. Molto più complicato è, invece, affermare che si sia formato un giudicato implicito, nel caso in cui la giurisdizione non sia stata messa in discussione in primo grado e la sentenza non è stata impugnata in punto di giurisdizione.

Segnalo, però, la parte finale – questo riguarda i nostri lavori – della sentenza della Corte costituzionale, in particolare il punto 6, primo capoverso, laddove il giudice costituzionale ci ha «ripassato la palla», affermando che spetta al legislatore ogni ulteriore valutazione sull'opportunità di conferire al Governo una nuova delega o anche di intervenire direttamente nella prospettiva del compimento, in modo conforme a Costituzione, del disegno riformatore, cui la legge n. 59 del 1997 (di delegazione) si riferiva.

È appunto ciò che fa il testo approvato dalla Camera dei deputati, che indubbiamente interviene direttamente – quindi, superando il problema dei limiti della delega – e riconferisce al giudice amministrativo gli ambiti di giurisdizione esclusiva previsti dal decreto legislativo n. 80. Se – come mi auguro – questo testo al nostro esame diverrà legge, dovremmo doman-

darci che cosa avverrà in quegli ambiti che già appartenevano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che gli sono stati sottratti dall'intervento della Consulta e che ora gli vengono riattribuiti dalla fonte primaria, costituita dal nuovo testo di legge.

Se le controversie in questo ambito sono già state incardinate davanti al giudice ordinario, esse proseguiranno davanti allo stesso, in forza del principio sancito nell'articolo 5 del codice di procedura civile, per cui le modificazioni normative e dello stato di fatto afferenti alla giurisdizione che intervengano nel corso del giudizio, non hanno effetto.

Più complicato è domandarsi che cosa avverrà nelle controversie che afferiscono ai medesimi ambiti e che sono state già incardinate innanzi ad un giudice amministrativo.

In un ordine del giorno, che i colleghi esamineranno, mi è sembrato giusto richiamare quello che è ormai un insegnamento consolidato della Cassazione civile, quale giudice della giurisdizione. Cito la sentenza n. 516 del 1999, conforme alla sentenza 8 luglio 1996, n. 6231 ed alla sentenza 29 ottobre 1997, n. 10634. In queste decisioni le Sezioni unite della Cassazione hanno così ragionato: è vero che l'articolo 5 sancisce il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, ma ciò vale nel senso che, una volta che un giudice è stato investito di una causa sulla quale ha giurisdizione in funzione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione della domanda, i mutamenti della situazione di fatto e di diritto (quindi anche lo *ius superveniens*) che dovessero sottrarre al giudice la giurisdizione non hanno effetto; il giudice che aveva giurisdizione al momento della presentazione della domanda può comunque decidere. Ma come hanno detto le Sezioni unite della Cassazione, non si può dall'articolo 5 trarre il principio opposto; affermare cioè, che un giudice che non aveva la giurisdizione, ma ne viene successivamente investito, debba ritenere irrilevante lo *ius superveniens*; e ciò per evitare il risultato paradossale che si determinerebbe laddove il giudice decidesse il processo con una sentenza negativa della giurisdizione, salvo poi doversene interessare per effetto di una riproposizione della domanda. Quindi, le Sezioni unite hanno ragionato nel senso che, se si determina questa sopravvenienza, il giudice, nel momento in cui emana la decisione, ne deve tenere conto, non facendo riferimento alla situazione di diritto esistente al momento della domanda. Mi sembra un indirizzo consolidato, che dovrebbe confortarci in sede di approvazione del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati. Infatti, riattribuiamo al giudice amministrativo la funzione «sottratta» dalla Consulta e quindi consentiamo che le cause instaurate davanti al giudice ordinario proseguano davanti allo stesso per effetto dell'articolo 5 del codice di procedura civile, mentre le cause instaurate davanti al giudice amministrativo proseguano davanti al giudice amministrativo, in virtù dello *ius superveniens* costituito dalla nuova legge (formale e non più delegata).

Residuerrebbe – voglio segnalarlo al Governo – un unico profilo di rischio: cioè che le Sezioni unite della Cassazione, pur dopo due o tre anni di riaffermazione di questo principio, possano mutare orientamento

giurisprudenziale. Nell'ordine del giorno, al quale ho apportato alcune piccole correzioni rispetto al testo che è stato distribuito ai colleghi, richiamo questo rischio e mi permetto di segnalare al Governo di valutare se non sia il caso di cristallizzare il diritto vivente con una norma interpretativa dell'articolo 5 del codice di procedura civile, che fissi insieme al principio di *perpetuatio iurisdictionis* questo principio di rilevanza della giurisdizione sopravvenuta, che fa parte della giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite che ho citato, integrando la citazione con le poche parole che ho detto.

Do lettura dell'ordine del giorno:

«La 1^a Commissione,

premessò:

che con sentenza 17 luglio 2000, n. 292 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui hanno devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi, nonché dell'edilizia ed urbanistica, eccedendo i limiti della delega conferita con l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che avrebbe consentito soltanto di estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui il giudice amministrativo, in base alla disciplina vigente, già conosceva delle stesse materie, nell'ambito sia della giurisdizione generale di legittimità sia della giurisdizione esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;

considerato:

che per effetto della citata decisione il giudice amministrativo dovrebbe declinare la propria giurisdizione in tutte le controversie pendenti, di cui sia stato investito negli ambiti di giurisdizione esclusiva innovativamente introdotti dalle norme dichiarate incostituzionali;

che il nuovo testo di legge, contenente disposizioni in materia di giustizia amministrativa, introduce all'articolo 7 modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dettando testi integralmente sostitutivi dei suoi articoli 33, 34 e 35.

che in tal modo gli effetti negativi derivanti dalla citata sentenza della Corte costituzionale, verrebbero ad essere fortemente ridotti, atteso che secondo il più recente indirizzo delle Sezioni unite della Cassazione civile (sentenza 27 luglio 1999, n. 516) esigenze di economia processuale impongono di attribuire rilevanza alla giurisdizione sopravvenuta anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 5 del codice di procedura civile;

considerato:

che tuttavia il testo dell'articolo 5 del codice di procedura civile, assunto nel suo tenore letterale, potrebbe, al limite, autorizzare anche un'interpretazione diversa, attribuendo in punto di giurisdizione rilievo

esclusivo alla situazione non solo di fatto, ma anche di diritto esistente al momento della proposizione della domanda;

che è opportuno evitare nella materia in esame incertezze e contrasti giurisprudenziale;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa che, al fine di evitare eventuali rischi di un contrasto giurisprudenziale, conduca all'emanazione di norme interpretative idonee a cristallizzare il principio di rilevanza della giurisdizione sopravvenuta già affermato dal diritto vivente».

0/2934-B/1/1

ROTELLI. Signor Presidente, ieri ho dovuto essere presente in un'altra Commissione, come risulta dai Resoconti, quindi non ho potuto partecipare ai lavori di questa Commissione e svolgere il mio intervento; un intervento che avrebbe dovuto giustificare, spiegare, il mio comportamento nelle sedute precedenti, quando si è posto il problema.

Anch'io ero al corrente della circostanza che la Corte costituzionale avrebbe dichiarato incostituzionali alcuni articoli del decreto legislativo n. 80. Avendo saputo prima in qualche modo la stessa cosa, la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha inserito degli articoli sullo stesso argomento, in maniera che, quando la sentenza della Corte avrebbe determinato i suoi effetti, detti effetti sarebbero stati sostituiti dalla legge sopraggiunta, una legge approvata in sede deliberante sia dalla Camera che dal Senato.

La mia richiesta era stata semplicemente di poter valutare le modificazioni apportate dalla Camera, avendo conoscenza di ciò che aveva detto la Corte costituzionale e di ciò che era stato detto in Commissione giustizia della Camera, perché lì, al momento, era disponibile soltanto il Resoconto sommario. Non si sapeva quale fosse stata l'esposizione del Presidente della stessa Commissione giustizia.

La ragione per la quale al termine della nostra seduta della scorsa settimana ho chiesto che venisse tolta la sede deliberante – nulla ho da eccepire sul comportamento del Presidente della Commissione – risiede nel fatto che la Casa delle libertà, nella sua massima espressione al Senato, aveva deliberato in tal senso. Nulla da contestare, quindi, al Presidente della Commissione.

Invece, se vi fosse una sede – mi pare che non vi sia –, avrei da contestare il comportamento del Presidente del Senato, che non è suffragato da alcuna norma regolamentare che stabilisca che dopo che la sede deliberante è stata tolta in Commissione, come del resto risulta dal verbale, il Presidente del Senato possa ripristinarla. Il suffragio, che comunque non mi risulta esserci stato all'unanimità, della Conferenza dei Capigruppo non è rilevante perché il Regolamento non prevede questo potere. Perciò è stato esercitato un potere discrezionale senza fondamento regolamentare; è

stato esercitato, peraltro, in maniera fulminea. Il che ha la sua spiegazione nei fatti che in precedenza si erano verificati.

Nel frattempo, cioè ieri, siamo venuti a conoscenza in maniera pubblica di quanto già conoscevamo in maniera informale, della sentenza della Corte costituzionale. Ora, l'argomento utilizzato è che la sentenza della Corte costituzionale ha riguardato soltanto l'eccesso di delega. Tuttavia, basta leggere la sentenza stessa, soprattutto basta leggere gli atti con cui la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale, per rendersi conto che quella non era affatto l'unica questione sottoposta alla Corte. L'eccesso di delega è stato considerato dalla Corte costituzionale sufficiente per decidere e per non entrare nel merito delle altre questioni poste.

Non si può ignorare che sullo stesso argomento sono state presentate alla Corte costituzionale altre questioni, non manifestamente infondate, le quali riguardano ancora il decreto legislativo n. 80; naturalmente, sentenze non potranno non essere emesse dalla Corte. Quello che mi è dispiaciuto – credo si possa usare questa espressione – è che il ministro Bassanini, i cui meriti ho riconosciuto durante il corso della legislatura, sia voluto ricorrere ad argomenti che lasciano perplessi; che addirittura abbia invocato il diritto amministrativo paritario del professor Benvenuti a sostegno dei suoi argomenti.

Il ministro Bassanini è troppo al corrente dei problemi delle autonomie per non sapere che il Consiglio di Stato è il massimo organo del centralismo statale. Quando, tra breve, prenderemo in mano il testo unico della legge comunale e provinciale, del quale forse il ministro Bassanini non si occuperà per ragioni di competenza, scopriremo che i pareri dati dal Consiglio di Stato in materia di testo unico stabiliscono che la materia delle conseguenze patrimoniali deve essere espressamente menzionata come materia di competenze esclusiva del Consiglio di Stato. In realtà, è una politica deliberatamente perseguita.

Sono in grado di esibire alla Commissione il testo di una adunanza del Consiglio di Stato, nella quale, in sede consultiva, si dice che il decreto legislativo va benissimo e quindi non vi è un eccesso di delega; contemporaneamente, in sede giurisdizionale, lo stesso Presidente ha detto che la questione dell'eccesso di delega era manifestamente infondata e, quindi, non vi era ragione di fare riferimento alla Corte costituzionale. Non mi dilungherò a leggere testualmente le parole per non perdere tempo ulteriore. Ma il Presidente della Commissione sa benissimo che, da parte nostra, in Bicamerale avevamo stabilito quanto meno che vi fosse la separazione tra le funzioni consultive e le funzioni giurisdizionali. Una cosa è aumentare la giurisdizione esclusiva in un regime in cui non vi è la funzione consultiva; un'altra è aumentare la giurisdizione esclusiva in concorso con la funzione consultiva.

Lo dico non sulla base di quanto affermato dal tribunale amministrativo della Lombardia o da altri tribunali amministrativi «sospetti», ma sulla base dei tribunali amministrativi regionali della Campania e della Sicilia, dei quali citerò le ordinanze, che mostrano, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, che dal punto di vista dei cittadini e dei privati essere pas-

sati dalla giurisdizione ordinaria a quella amministrativa ha segnato un indebolimento delle loro posizioni soggettive.

Tali tribunali amministrativi regionali, anche in date molto recenti (1999), hanno rimesso questioni alla Corte, proprio sulla base di questo argomento: essi non potevano, come giudici amministrativi, usare gli strumenti propri del giudice ordinario; non potevano cioè utilizzare gli strumenti del codice di procedura civile, così come li potevano utilizzare invece i giudici ordinari.

Sicché la situazione di fatto, che si è determinata, è di disparità: la prossima ondata di giudizi che pioveranno sulla Corte costituzionale non riguarderanno più, dopo che avremo approvato questo provvedimento, l'eccesso di delega; riguarderanno il fatto che è venuta meno l'applicazione dell'articolo 24 in connessione con l'articolo 3. Si contesterà che non vi è effettiva tutela. Per semplicità, la casa farmaceutica, che deve far valere le sue ragioni – il che vuol dire essere pagata per i medicinali che ha fornito alla USL – constata che la giurisdizione del tribunale amministrativo regionale (e poi quella del Consiglio di Stato) non può usare quegli strumenti, dal decreto ingiuntivo ad altri, che viceversa potevano essere usati se non avesse avuto di fronte un soggetto di natura pubblica.

Ecco la situazione che viene denunciata, non da me, non dagli amministrativisti, ma dalle sentenze, dalle ordinanze con cui i tribunali amministrativi regionali si sono rivolti alla Corte costituzionale perché intervenisse. Siamo lontanissimi dall'idea – lo dico al ministro Bassanini, che si poteva risparmiare l'accenno al diritto amministrativo paritario – che ci si è fatti. Siamo nella situazione opposta, del diritto amministrativo niente affatto paritario. Siamo di fronte al diritto amministrativo in cui la pubblica amministrazione – e il Consiglio di Stato è pubblica amministrazione – è contemporaneamente giudice e parte.

È esattamente il contrario degli obiettivi per i quali ci siamo battuti. Non mi tratterò in una ulteriore discussione. Non chiederò al ministro Bassanini quali consiglieri di Stato abbiano contribuito a redigere il decreto legislativo n. 80, né come sia pervenuta – ma all'opposizione non è pervenuta – la notizia che la Corte costituzionale aveva già preso la decisione. Basta guardare i tempi: nella stessa sentenza vi è la data della discussione generale, la data della pronuncia, l'11 luglio; la data del deposito. Basta incrociare queste date con quella della decisione improvvisa della Commissione della Camera di inserire gli articoli che fin a quel punto aveva ignorato per rendersi conto di quale sia stato lo sviluppo logico degli eventi.

Non faccio un intervento di opposizione. Mi appello alla cultura di tutti, a cominciare da quella del ministro Bassanini, per chiedere come possa ammettere che compiamo un'operazione simile, pur sapendo perfettamente che i membri del Consiglio di Stato, prima delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali citati, hanno dato un parere in sede consultiva, dicendo che il decreto andava bene, e hanno dichiarato in sede giurisdizionale la manifesta infondatezza. Mi sembra piuttosto clamoroso.

Mi pronuncerò sull'ordine del giorno, che è la confessione della validità della situazione denunciata in quella seduta. Allora il ministro Basanini, come aveva fatto tante volte, doveva prestare una maggiore attenzione. Non so se ci rendiamo conto. Un problema di questa natura, il rapporto tra Consiglio di Stato e giudice ordinario, risolto in questa maniera, con un ordine del giorno. Sembrerebbe una istigazione al Governo ad emettere un decreto-legge per rimediare.

ELIA. Una iniziativa legislativa.

ROTELLI. Se non si tratta di un decreto-legge, ma di una iniziativa legislativa, il problema non viene risolto, rimane. Il relatore, senatore Pellegrino, deve ammettere che la sentenza della Corte costituzionale è questione assolutamente rilevante, non marginale.

Nel momento in cui facciamo questa operazione, diminuiamo la tutela dei privati contro la pubblica amministrazione, cioè poniamo i privati, che hanno a che fare con la pubblica amministrazione, in una posizione di inferiorità, più che nella situazione attuale. Questo è il motivo per il quale – adesso formalmente lo annuncio – ho presentato un emendamento relativo al procedimento cautelare: per stabilire che, in quella sede, il giudice amministrativo possa usare gli stessi poteri dei giudici ordinari, dato che oggi – sono qui davanti a me e a voi le ordinanze dei TAR – il giudice amministrativo non ritiene di poterli usare, di fatto non li usa e, perciò, si rimette alla Corte costituzionale.

Questa è la situazione reale, la questione non tanto arbitrariamente posta.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Rotelli. Sul punto che ha sollevato, circa l'agire del Presidente del Senato, ricordo che vi è un recentissimo parere della Giunta per il Regolamento del 15 febbraio 2000, che conferma la consolidata prassi della riappropriazione del potere di assegnazione da parte della Presidenza. Quindi alla stregua del Regolamento e della prassi, credo che sia corretto dire che non sono fondate le censure del collega Rotelli.

Egli inoltre richiama questioni relative a ulteriori dubbi di costituzionalità, che per la verità non sono direttamente oggetto della sentenza della Corte, la quale è focalizzata esclusivamente sugli articoli 76 e 77 della Costituzione, a parte una generica impugnativa per contrasto con l'articolo 3, per motivi di irrazionalità.

DENTAMARO. Signor Presidente, avevo tacitamente rinunciato ad intervenire in discussione generale, così come di fatto non ho presentato nessun emendamento, per la semplice ragione che ritengo il testo trasmesso dalla Camera soddisfacente nel contenuto e urgente. Ritenevo di dare un contributo all'economia dei nostri lavori non ripetendo cose già dette o comunque richiamate nella relazione introduttiva del senatore Pellegrino che è stata particolarmente puntuale ed esauriente. Tuttavia, rilevo

che il collega Rotelli con il suo intervento ha introdotto temi un po' più di fondo rispetto a quelli che sono oggetto dell'ordine del giorno; ho ascoltato qualche riflessione suscitata nella scorsa seduta dalla conoscenza della imminente sentenza della Corte costituzionale sull'eccesso di delega che colpisce il decreto legislativo n. 80. Quindi molto brevemente vorrei esprimermi, facendo salva l'esigenza di rapidità che considero essenziale.

Desidero rilevare essenzialmente due questioni. Il punto toccato dal collega Rotelli non dovrebbe – mi permetto di dire – nemmeno riguardare la nostra Commissione, perchè è un punto su cui la Camera non ha innovato sostanzialmente, bensì soltanto sul piano della tecnica legislativa, se ho ben letto il testo che ci è pervenuto e se ricordo bene le osservazioni sul punto da parte del relatore. Quindi, da un punto di vista procedurale, siamo fuori sede per rimettere in discussione la questione di costituzionalità di una certa estensione della giurisdizione esclusiva. Peraltro, nel merito, ricordo che questo stesso testo – come faceva peraltro il decreto legislativo n. 80 – attribuisce al ricorrente, comunque al cittadino che ricorre in sede di giurisdizione esclusiva, identici strumenti di tutela rispetto a quelli previsti dal codice di procedura civile, dal procedimento monitorio alla provvisoria.

Detto questo – credo di essere stata abbastanza rapida – sull'oggetto specifico dell'ordine del giorno ricordo che, a conclusione della precedente seduta, già ci lasciammo con una battuta: si tratta di una questione di diritto transitorio, per cui qualcun altro se ne occuperà nel modo più o meno felice possibile.

L'esposizione di oggi del collega Pellegrino credo sia tale da rassicurarci tutti, nel senso che davvero il diritto vivente prospetta già una soluzione esistente, razionale, valida anche dal punto di vista dell'economia processuale e quindi della migliore tutela del cittadino. Si tratta di prendere atto che il giudice della giurisdizione ha già stabilito che, in tutti i casi in cui si possano presentare questioni di tal fatta, il principio della *perpetuatio iurisdictionis* va interpretato come se fosse scritto *perpetuatio iurisdictionis legitimae*, cioè una giurisdizione legittimamente incardinata, perché conforme o alla situazione dell'inizio del processo o alla situazione sopravvenuta al momento nel quale si pone il problema di giurisdizione. Quindi, sotto questo aspetto, mi sento assolutamente tranquilla. Ritengo che il testo potrebbe essere approvato così come è, anche senza la votazione o l'aggiunta dell'ordine del giorno. Qui il legislatore ha fatto il proprio mestiere, anzi si verifica una situazione di positiva collaborazione fra Parlamento ed Esecutivo, una integrazione fra fonti diverse: laddove il Governo non è potuto intervenire legittimamente in virtù della delega, il Parlamento esplicita le intenzioni che aveva all'atto del conferimento della delega o comunque esplicita la sua posizione attuale.

Con questo non intendo assolutamente dire che ho particolari motivi per contrastare l'esame o l'approvazione dell'ordine del giorno; potrebbe però essere ritenuto un eccesso di zelo, perchè il rischio paventato dal collega Pellegrino è davvero minimo. La posizione che esprimo personalmente è quindi di apertura. Non sono contraria all'ordine del giorno;

però ritengo che non sia indispensabile ai fini di una felice conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento.

BESOSTRI. Stiamo affrontando con questo disegno di legge, a mio avviso, uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura. È un bene, come è già successo quando lo abbiamo esaminato per la prima volta, che su tali questioni non si abbiano posizioni di maggioranza o di opposizione. Si sta mettendo mano alla giustizia amministrativa, perciò alla tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Credo che questo sia un tema sul quale non vi sono divisioni precostituite tra maggioranza ed opposizione; se mai sono di diverso grado di sensibilità nei confronti del cittadino o dell'organizzazione della giustizia.

Inoltre, ci troviamo nel nostro paese in una difficoltà particolare che non hanno altri ordinamenti, poiché noi abbiamo in qualche modo costituzionalizzato la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi. La scelta che fece allora il legislatore, seguendo la tradizione consolidata della nostra giurisprudenza, del nostro pensiero giuridico, indubbiamente, a distanza di tempo, si è rivelata una scelta che crea più problemi di quelli che risolve. Tanto che, sotto la spinta del diritto comunitario, questa distinzione è poi venuta meno. Parliamo della partecipazione a gare di evidenza pubblica che, se sono di diritto comunitario, vi è una tutela più ampia; se la stessa gara è inferiore alla soglia, questa tutela non vi è più. Perciò, noi legislatori ci siamo mossi nella prospettiva di far venire meno questa distinzione: l'unico aggancio che avevamo era quello offerto dalla stessa Costituzione, cioè quello di poter ampliare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Teoricamente si poteva fare anche l'altra scelta, di indicare alla magistratura ordinaria quali erano i casi nei quali potesse anche annullare l'atto della pubblica amministrazione. Però, questa seconda scelta è puramente teorica e non era assolutamente percorribile; specialmente in quelle materie in cui è necessaria la conoscenza del complesso del procedimento amministrativo per valutare la posizione del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Se avessimo fatto la scelta di affidare o di estendere i casi in cui il giudice ordinario potesse conoscere tutti gli atti della pubblica amministrazione, anche con effetto annullatorio, probabilmente avremmo diminuito la tutela del cittadino. Questo è l'argomento in base al quale dobbiamo ragionare rispetto a questo disegno di legge. L'attuale situazione è quella che non va. A parte i casi dove è possibile ottenere un procedimento monitorio, tutto era rimandato ad un tempo successivo. Per ottenere il risarcimento, occorreva prima ottenere l'annullamento dell'atto in via amministrativa; dopodiché, si poteva iniziare l'azione civile per il risarcimento del danno, che per molto tempo era limitato soltanto al contrastato caso di lesione di diritti soggettivi, mentre nessun risarcimento del danno era riconosciuto nel caso di lesione di interessi legittimi.

Se ai fini del risarcimento del danno abbiamo superato questa distinzione – tra l'altro ci siamo arrivati anche per via giurisprudenziale prima

dell'innovazione legislativa – abbiamo l'esigenza di concentrare in un solo giudice la conoscenza dell'atto per poter stabilire anche la misura di quell'indennizzo. La scelta non può che condurre alla concentrazione in capo al giudice amministrativo.

Il collega Rotelli ha eccepito che il giudice amministrativo non ha gli stessi poteri del giudice ordinario e che perciò vi è una minore tutela del cittadino. Non so se il ragionamento del collega Rotelli sia in astratto o in concreto.

ROTELLI. Si basa ovviamente sulla ordinanza del TAR della Sicilia e della Campania.

BESOSTRI. Seguendo il suo ragionamento, vorrei capire quali conseguenze ne ha tratto: se ragioniamo in termini di fatto, cioè ad esempio che viene meno la cosiddetta tutela monitoria, chi ha esperienza di queste richieste si scontra con l'insufficienza di organici dei tribunali e così via, per cui non è infrequente dover attendere tre o quattro mesi, anche sei, prima di ottenere l'emissione del famoso decreto ingiuntivo. Per questo bisogna distinguere tra tutela di diritto e di fatto che non sempre coincidono.

Non è la possibilità di emettere il decreto di ingiunzione che dà il massimo di tutela se nel concreto, per ottenere questo decreto ingiuntivo, deve trascorrere tutto questo tempo. Tali questioni, poste giustamente sulla base del diritto vigente prima di questa riforma, non esisteranno più. L'articolo 3, recante disposizioni generali sul processo cautelare, dice infatti che il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, può chiedere l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma.

Vorrei, tra l'altro, ricordare che nulla abbiamo innovato in materia di abbreviazione dei termini, perciò il termine per la discussione della sospensiva può esser addirittura abbreviato a 2 giorni; sfido chiunque a trovare un tribunale civile che possa prendere nello stesso tempo la decisione sulla misura cautelare, mentre è consentito dagli strumenti del processo amministrativo.

Occorreva certamente forse completare tutto questo, l'avevamo discusso in questa sede: vi erano anche alcuni emendamenti da me presentati su quanto ancora manca nel sistema; vedi la cosiddetta tutela *ante causam*; una serie di misure cautelari prima di dovere instaurare il ricorso.

È una questione sicuramente importante perché la predisposizione di un motivo del ricorso, proprio per le esigenze di evidenziare tutti gli elementi di legittimità dell'atto, di fatto può richiedere quel tempo incompatibile con la richiesta di una misura urgente. Tra l'altro, vorrei ricordare che vi è una particolarità del nostro giudizio amministrativo che qualcuno può guardare con una certa perplessità; si è lasciato spazio a delle innovazioni che nel complesso hanno fatto fare passi in avanti alla giustizia

amministrativa; per esempio, la possibilità di emettere, di fronte al mancato pagamento dei medicinali da parte di una farmacia, una ordinanza del Consiglio di Stato, che invece riconosceva, già in base all'ordinamento previgente, la possibilità di ingiungere il pagamento di una somma.

Comunque, ritengo che nel complesso, per le considerazioni svolte prima, la scelta che si è trovata è, nel complesso, migliorativa rispetto alla situazione attuale. Come sempre, rispetto a tutte le innovazioni che sarebbero necessarie, potremmo anche essere insoddisfatti. Ricordo ancora alcune forme di tutela *ante causam* o anche gli accertamenti preventivi, tutti strumenti che sarebbe importante introdurre anche nel processo amministrativo, proprio nella misura in cui si estende la giurisdizione esclusiva. Ma non è certamente valido l'argomento dei mezzi di prova: anche su questo c'è stata la pronuncia della Corte costituzionale a proposito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di rapporto di lavoro. Quindi, dove c'è giurisdizione esclusiva, vi è l'utilizzazione di tutti i mezzi necessari ad acquisire la prova, ivi compresi quelli del codice di procedura civile. Allora, dobbiamo decidere se procedere rapidamente all'approvazione di queste disposizioni in materia di giustizia amministrativa che, a mio avviso, migliorano la situazione attuale, oppure ricercare la soluzione di alcuni problemi particolari, ritardando ulteriormente l'approvazione del disegno di legge. Ciò ritengo che non consentirebbe quella tutela del cittadino che tutti invochiamo nei confronti della pubblica amministrazione.

Gli altri problemi, affrontati anche in sede di Commissione bicamerale possiamo tutti vederli in un'altra sede e in un altro momento.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, desidero offrire alla Commissione qualche chiarimento sulle questioni sollevate dal senatore Rotelli, che, peraltro, l'intervento prima della senatrice Dentamaro, e poi del senatore Besostri hanno almeno in parte sufficientemente chiarito.

A me preme ricordare che per quanto riguarda la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, l'articolo 3 già richiamato fa riferimento non soltanto al pregiudizio grave e irreparabile, ma anche al comportamento inerte dell'amministrazione; esattamente il caso preso in considerazione da quella ordinanza del Consiglio di Stato. Prevede inoltre la possibilità della ingiunzione a pagare somme. Quindi, dal punto di vista del diritto processuale, sostanzialmente è piena l'equiparazione tra momento giurisdizionale amministrativo e momento giurisdizionale ordinario.

È da ricordare ancora che, rispetto al problema dei mezzi di prova, già l'articolo 35 del decreto legislativo n. 80, riprodotto ora dall'articolo 7 di questo disegno di legge, al comma 3 dispone che il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. Sono dunque solo questi i mezzi istruttori esclusi. Per il resto, tra quello che è previsto in sede cautelare e quello che è previsto in

sede dibattimentale, c'è equivalenza. Potrebbe intravedersi la necessità di introdurre qualche altro mezzo di prova. Ma da questo punto di vista - lo dico a titolo personale - non si capisce perché non dovremmo unificare le giurisdizioni. Se va mantenuta qualche distinzione, bisognerà anche trovare un criterio sostanziale per mantenerla. Se questo criterio viene meno, tanto varrà dichiarare che la giurisdizione è unica; così per il tribunale avremo le sezioni specializzate, che decidono su materie diverse.

Sulla questione della conoscenza della decisione della Corte da parte della Camera, che è stata adombrata dal senatore Rotelli, a me pare di dover rilevare che il problema era certamente noto alla Camera, sotto il profilo della esistenza della questione di costituzionalità. Il fatto che davanti alla Corte costituzionale pendesse un giudizio, che intendeva fosse dichiarata l'incostituzionalità di quelle disposizioni del decreto legislativo n. 80 per eccesso di delega, doveva indurre, come ha indotto, un prudente legislatore a riprendere nuovamente quelle disposizioni e a farle diventare disposizioni di legge ordinaria, così come sta accadendo. Non vedo quale particolare ragione dovesse esservi rispetto a questo dato di conoscenza che ha indotto a trasferire in norme di legge (ordinaria e non delegata) il contenuto del decreto legislativo n. 80.

ROTELLI. Non all'improvviso, però!

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non certo all'improvviso. La *ratio* comunque sta in ciò ed è oggettiva e sufficiente.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Pellegrino, il Governo esprime parere favorevole. Convengo pienamente su quanto è stato esposto relativamente al diritto transitorio. Questo ordine del giorno, in buona sostanza, nel far assumere al Governo un impegno circa l'iniziativa, dice già con chiarezza qual è secondo il Senato l'interpretazione del diritto vivente e quindi sostanzialmente dà una precisa indicazione anche agli organi giurisdizionali circa la possibilità di adottare, in virtù delle norme vigenti, la soluzione dei vari problemi.

PRESIDENTE. Dal momento che il rappresentante del Governo ha accolto l'ordine del giorno, non lo metto in votazione.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Disposizioni sul processo amministrativo)

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuto piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonchè gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonchè degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni».

2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso».

3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.

Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.

Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado».

4. All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole: «entro due giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni».

Metto ai voti l'articolo 1, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 2.

(Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,

uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo, con la decisione prevista dal comma 2».

Metto ai voti l'articolo 2, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 3.

(Disposizioni generali sul processo cautelare)

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:

«Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ra-

gionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato».

2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria».

3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.

4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «compresa l'ingiunzione a pagare una somma» e, conseguentemente inserire alla fine del medesimo capoverso il seguente: «Indipendentemente dalle previsioni di cui al capoverso nel caso in cui la domanda di merito ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, se il credito è assistito da prova scritta ovvero non è contestato, il Tribunale, su istanza del ricorrente, emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, immediatamente esecutiva, eseguibile, oltre che con le forme dell'ottemperanza anche con le forme del pignoramento di cui al libro terzo, articolo 474 e seguenti, del codice di procedura civile.

3.3

ROTELLI

Sopprimere il comma 4.

3.2

MARCHETTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È soppresso tutto il Capo III e il comma 3 dell'articolo 16 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.»

3.1

MARCHETTI

Per quanto riguarda l'articolo 3 si pongono alcune delicate questioni. Come sapete, siamo in terza lettura e quindi possiamo procedere solo per quanto riguarda le parti modificate dalla Camera dei deputati. Alcuni emendamenti all'articolo 3 probabilmente sono da ritenersi inammissibili, perché in qualche modo toccano parti che non sono state modificate dalla Camera dei deputati. Si pone allora la questione delicata se un comma aggiuntivo non debba ritenersi materia nuova e come tale preclusa, perché in terza lettura non possiamo introdurre nuove materie. Ovviamente sul concetto di novità c'è una valutazione che inevitabilmente può essere più o meno ampia.

Al fine di evitare decisioni che potrebbero costituire dei precedenti in una materia in cui è previdente non stabilirne, fin dove è possibile, invito i colleghi a ritirare gli emendamenti presentati; diversamente dovrebbero essere dichiarati inammissibili. Avanzo tale richiesta, in particolare, al senatore Rotelli, relativamente all'emendamento 3.3.

Questo, in sostanza, a me pare un emendamento non ammissibile proprio perché va a toccare una norma non modificata.

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Mi associo alla richiesta di ritiro dell'emendamento 3.3. L'emendamento è teso ad introdurre l'ordinanza provvisoria di condanna, che, però, la Camera dei deputati ha già introdotto al comma 2 dell'articolo 8, per cui l'esigenza che l'emendamento pone di non determinare un *vulnus* di tutela nella giurisdizione esclusiva rispetto a quella ordinaria è già pienamente soddisfatta dal testo licenziato dalla Camera dei deputati.

ROTELLI. Sono disposto a ritirare l'emendamento presentato, ma prima intendo leggere l'ordinanza del TAR della Sicilia. «Il Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione I, visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 97 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui, pur spostando la giurisdizione su talune materie dal giudice ordinario al giudice amministrativo in via esclusiva, non consente a quest'ultimo di utilizzare tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito, per la tutela sommaria dei diritti sui quali è oggi legittimato a decidere, con particolare riferimento agli istituti di cui al titolo I del libro IV del codice di procedura civile».

L'articolo 8 non è identico all'articolo 3. Non risolve il problema da me posto con la presentazione dell'emendamento 3.3. Solo su richiesta del Presidente dichiaro di ritirare l'emendamento 3.3.

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è contrario all'emendamento 3.1; quindi, invito il presentatore a ritirarlo.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

MARCHETTI. Signor Presidente, tendendo questi emendamenti a sopprimere il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ritengo opportuno segnalare questa ulteriore necessità: credo che inserire la sospensiva significhi rafforzare un istituto che io auspico sia soppresso. Ecco perché propongo la soppressione del comma 4. Comunque, l'intendimento era di confermare la necessità di arrivare, chissà quando – sperando che vi siano le condizioni, poiché sembra vi siano ostacoli insormontabili per raggiungere questo obiettivo – alla soppressione dell'istituto del ricorso al Capo dello Stato. Questo è l'obiettivo che mi riproponevo.

Dichiaro, infine, di ritirare tutti gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 4.

(Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)

1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzia l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».

2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rap-

presentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

(Giudice unico delle pensioni)

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, infine, il seguente comma: «Il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti può proporre ricorsi per la tutela degli interessi pubblici e collettivi in materia di appalti pubblici, pubblici servizi, urbanistica, edilizia ed ambiente».

5.1

LUBRANO DI RICCO

LUBRANO DI RICCO. Dobbiamo prendere atto della mancanza di un pubblico ministero che faccia valere gli interessi elencati nell'emendamento da me presentato, in materia di appalti pubblici, pubblici servizi, urbanistica, edilizia ed ambiente, nella sede giurisdizionale, in particolare presso la Corte dei conti.

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Invito a ritirare l'emendamento 5.1; altrimenti, il mio parere è contrario poichè non credo sia questa la sede adatta per affrontare l'argomento.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi associo al parere del relatore.

LUBRANO DI RICCO. Preso atto dell'invito del relatore e del rappresentante del Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento 5.1.

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Ringraziando il senatore Lubrano Di Ricco per avere accolto la mia richiesta, ricordo che questa era la soluzione contenuta in un famoso decreto-legge Amato, poi abbandonato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di giurisdizione)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;

b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.

3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi";

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.

3. Nulla è innovato in ordine:

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;

b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa»;

c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il giudizio di ottemperanza non può essere proposto fino alla pronunzia del Consiglio di Stato sull'istanza di sospensione della sentenza, che a pena di decadenza deve essere presentata contestualmente all'atto di impugnazione. Le parti appellate, costituendosi innanzi al Consiglio di Stato, possono chiedere che il giudice dell'impugnazione detti con ordinanza le misure idonee ad assicurare interinalmente l'esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale in luogo della concessione della sospensione. La omessa presentazione dell'istanza da parte degli appellati, ovvero la sua espressa reiezione, preclude il giudizio di ottemperanza di cui al precedente comma 1».

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Invito a ritirare l'emendamento 7.1 perchè mi sembra che il problema, posto nell'emendamento, possa essere risolto in via interpretativa. È chiaro che il giudizio di ottemperanza della sentenza di primo grado che consegua al rigetto della richiesta di sospensione della sentenza da parte del Consiglio di Stato implicitamente consente al Consiglio di Stato la possibilità di dettare criteri perchè l'esecuzione della sentenza di primo grado non determini quella irreversibilità di fatto, che il giudizio di ottemperanza può invece determinare.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con l'invito rivolto dal relatore al ritiro dell'emendamento 7.1.

BESOSTRI. Non solo per l'invito che mi è stato rivolto, ma anche per le considerazioni svolte dal relatore, su cui concorda il rappresentante del Governo, ritengo di poter ritirare l'emendamento 7.1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Giurisdizione esclusiva)

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisoria, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-*bis* e 186-*ter* del codice di procedura civile.

3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.

4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 6 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

*(Decisioni in forma semplificata
e perenzione dei ricorsi ultradecennali)*

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di com-

pensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.

4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 7 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

*(Esecuzione di sentenze non sospese
dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti)*

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:

«Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.

3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. È abrogato l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

È approvata.

Do lettura dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

*(Rinvio delle controversie al tribunale
amministrativo regionale)*

1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza».

È approvato.

L'articolo 12, corrispondente all'articolo 9 approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 10 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 13.

(Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 14.

(Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nella dotazione organica delle quaranta unità di cui al comma 2, deve ritenersi inclusa la istituzione di due posti di Dirigente generale di livello "C", da conferirsi a Dirigenti superiori di cui alla Tab. B approvata con la legge 27 aprile 1982, n. 186, con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica di appartenenza. La spesa rientra nell'ambito di quella prevista al successivo comma 3».

14.1

LUBRANO DI RICCO

PRESIDENTE. Dal momento che l'emendamento 14.1 sarebbe inammissibile per estraneità alla materia trattata, invito il proponente a ritirarlo.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, pur accogliendo il suo invito al ritiro dell'emendamento, ritengo che non si possano non considerare le legittime aspirazioni di questa particolare categoria del personale amministrativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

È approvata.

Gli articoli 15 e 16, corrispondenti agli articoli 13 e 14 approvati dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

*(Ufficio del segretariato generale
della giustizia amministrativa)*

1. L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa)*. - 1. L'ufficio del segretariato generale è composto dal segretario generale nonchè, con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario de-

legato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.

3. L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.

5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.

6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

Metto ai voti l'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 18.

(Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Composizione del consiglio di presidenza*) - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

- a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
- b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
- c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *b)*;

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *c)*.

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere *c)* e *f)* del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del presidente».

2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Metto ai voti l'articolo 18, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

(Carichi di lavoro dei magistrati)

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-*bis*) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 16 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali)

1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

«Art. 53-*bis*. - *(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali)*. - 1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».

Metto ai voti l'articolo 20 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 21, corrispondente all'articolo 17 approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 21:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 3/56 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 si applica ai consiglieri di Stato nominati dal Consiglio dei ministri successivamente alla entrata in vigore della norma suddetta».

21.0.1

CASTELLANI Pierluigi

Stante l'assenza del proponente, lo dichiaro decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 18 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 22 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SCHIFANI. Signor Presidente, sciogliendo quelle riserve che avevo manifestato in Commissione la scorsa settimana, annunzio il voto favorevole del nostro Gruppo, non senza sottolineare le osservazioni del collega Rotelli in ordine alla introduzione nel testo del contenuto del decreto legislativo n. 80 che ci ha lasciato alquanto perplessi.

Abbiamo assistito – tra le righe già lo si immaginava – ad una censura forte e grave da parte della Corte nei confronti del Governo per un eccesso di delega su questa normativa; abbiamo riflettuto attentamente su questo fatto che contestiamo fermamente. Questa legislatura si sta distinguendo per l'elevatissimo ricorso della maggioranza a leggi di delega e passerà alla storia per questo primato. Questo è uno dei casi in cui si evidenzia come tale abuso a volte possa determinare disfunzioni gravi, sostenute da parte della collettività, non tanto dagli addetti ai lavori. La paralisi del sistema processuale amministrativo infatti sarebbe stata certamente posta a carico degli utenti del sistema, dell'intera collettività interessata.

Tenuto conto di questo aspetto politico e volendo privilegiare però la tutela dei cittadini – nonostante la forte censura che ribadiamo rispetto all'errore commesso dal Governo – confermiamo il voto favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati, che non ne ha modificato l'impianto, e anzi lo ha addirittura arricchito e probabilmente migliorato, grazie anche all'apporto che in quella sede il nostro Gruppo ha fornito in una logica emendativa *ad meliorandum*. Grazie a queste nuove norme, il processo amministrativo risulterà più snello e consentirà ai cittadini di ricorrere davanti ad un unico giudice per la tutela piena dei propri diritti, sia quelli affievoliti, sia quelli patrimoniali e soggettivi.

Rimane l'amarezza di aver assistito durante questo *iter* ad un episodio rispetto al quale, se avessimo voluto manifestare un'opposizione cieca e irrazionale, avremmo potuto irrigidirci evidenziando all'intera collettività come il ricorso allo strumento della delega può realmente arrecare un danno. Abbiamo preferito assumere una posizione diversa.

Quindi confermo il nostro voto favorevole, che nasce anche dalla preventiva scelta di mantenere l'esame del provvedimento in sede deliberante. È stata una decisione sofferta che si è manifestata in maniera articolata all'interno della nostra coalizione, in quanto si riteneva che la materia meritasse un doveroso approfondimento.

PASQUALI. La posizione del Gruppo Alleanza Nazionale non è certo diversa da quella testè espressa dal senatore Schifani. Anche all'interno della nostra coalizione non viene apprezzato questo continuo ed eccessivo ricorso allo strumento della delega, come nel caso del provvedimento in esame. Tuttavia, sono prevalse le ragioni a favore del testo approvato con modifiche notevoli dalla Camera dei deputati; modifiche che però, dal mio punto di vista, sono tutte positive perché assunte in base ad una scelta di comportamento responsabile anche da parte del nostro Gruppo. Pertanto, confermo il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

BESOSTRI. L'intervento che ho svolto in precedenza mi esime dal fare ricorso a motivazioni più ampie. Avevo già annunciato le ragioni principali: una nuova celerità del processo, una più ampia tutela del cittadino e, in particolare, le norme contro il silenzio dell'amministrazione, rappresentano un passo di civiltà rispetto alla situazione precedente.

A conclusione dell'esame, nel motivare il voto favorevole del Gruppo al quale appartengo, rilevo che con questa approvazione vengono meno quei ricorsi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo relativi alla lunghezza del processo amministrativo che, sia pure in misura ridotta rispetto alle altre inadempienze dell'Italia nell'ambito processuale civile e penale, erano in progressivo aumento.

DENTAMARO. Ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo richiamando le considerazioni svolte in sede di prima lettura e ricordando che la Camera dei deputati ha introdotto modifiche che non stravolgono il testo che questo ramo del Parlamento aveva approvato. La valutazione è quindi fortemente positiva.

Sottolineo le disposizioni ulteriormente acceleratorie del processo amministrativo, in particolare quelle che inseriscono la controversia sul silenzio della pubblica amministrazione all'interno del processo di merito. Vi sono poi le modifiche solo formali o che introducono chiarezza su punti controversi, ad esempio sui poteri del commissario *ad acta*.

Valutiamo positivamente l'introduzione del giudice unico delle pensioni, utile non solo allo smaltimento di un arretrato enorme, ma anche per una sorta di avvicinamento tra la giurisdizione amministrativa e quella del lavoro privato; ciò significa tendenza ad una equiparazione sempre più piena dei diritti e degli strumenti a disposizione di cittadini che sono in analogo posizione lavorativa o di quiescenza.

Non mi soffermo sulla questione della giurisdizione esclusiva, perché l'abbiamo affrontata poco fa. Aggiungo soltanto che si delinea sempre di più un riparto per materie tra le due giurisdizioni, come auspicato da gran parte della dottrina e anche dagli operatori per una questione di chiarezza rispetto al vecchio discrimine fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva. Grande attesa vi è per l'aumento degli organici della magistratura amministrativa, nonché per l'introduzione di nuovo personale dirigente. Infine mi sembra da apprezzare, nella direzione a cui accennavo

prima di una sorta di pari (non voglio dire dignità) strutturazione dei diversi corpi giurisdizionali nei quali il nostro ordinamento ancora si articola, la introduzione di analogie precise tra il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e quello della Corte dei conti.

Nel complesso mi sembra una riforma organica, utile, che apporterà benefici sul piano dell'efficienza nella erogazione di tutela giurisdizionale per tutte le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini che entrino in qualche modo in rapporto con le amministrazioni.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, voterò a favore del disegno di legge e mi riporto alle valutazioni ampiamente positive fatte da me in Aula in prima lettura.

Prendo atto che la Camera dei deputati ha mantenuto parte del mio emendamento che vieta la subordinazione della concessione della sospensione cautelare a una fideiussione, quando si tratta di interessi essenziali della persona, quali il diritto alla salute, all'integrità dell'ambiente ovvero di altri valori di rilievo costituzionale. Spero che venga così meno il tentativo, riscontrato anche in altri disegni di legge, di subordinare la concessione della sospensione alla prestazione di una fideiussione. Le associazioni non avrebbero potuto sopportare che il giudice amministrativo subordinasse la concessione della sospensione ad una fideiussione di entità molto elevata.

PINGGERA. Annuncio il voto favorevole del Sud Tiroler Volkspartei apprezzando il lavoro fatto e il risultato raggiunto.

Giacché proprio in questo disegno di legge stiamo aumentando (ed è necessario che lo facciamo) l'organico dei giudici del Consiglio di Stato, voglio cogliere l'occasione per segnalare al Governo la necessità di agire celermente per la indicazione dei giudici di nomina governativa del TAR di Bolzano, perché siamo ormai giunti a una dotazione di quattro giudici rispetto ad un organico che prevede otto giudici. Si impone dunque di agire anche su quel versante per mantenere efficiente la giustizia amministrativa.

MARCHETTI. Esprimo il voto positivo.

MAZZUCA POGGIOLINI. Esprimo il voto positivo a nome dei Democratici-l'Ulivo

STIFFONI. Dichiaro il voto positivo del Gruppo Lega Nord Forza Padania.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*.

Ringrazio il Presidente, il relatore e i commissari per aver mantenuto la sede deliberante per l'esame di questo disegno di legge. Vorrei dire una parola sulle osservazioni fatte a proposito della legislazione per delega.

Non è una questione da ascrivere a questa maggioranza; è probabilmente il metodo con il quale bisognerà procedere non solo nella nostra, ma in tutte le democrazie, vista la complessità del nostro tempo. Questa è la mia convinzione di parlamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(4691) Deputato FRATTINI: Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti, approvato dalla Camera dei deputati.

(57) PROVERA ed altri: Norme in materia di nomina del presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti.

(968) BATTAGLIA ed altri: Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti.

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4691. Assorbimento dei disegni di legge nn. 57 e 968)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4691, 57 e 968.

Proseguiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Mi risulta che il Governo abbia sospeso nel frattempo ogni deliberazione sulla nomina del Presidente della Corte dei conti, in attesa dell'approvazione di questo testo. È una posizione che ritengo molto corretta, perché se è vero che il testo mantiene l'atto fra quelli sostanzialmente governativi adottati con la forma del decreto del Presidente della Repubblica, tuttavia circoscrive la discrezionalità del Governo prevedendo il parere obbligatorio ma non vincolante del consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Anche questo elemento sottolinea comunque l'urgenza di approvare il disegno di legge.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4691 che abbiamo assunto come testo base:

Art. 1.

1. Il Presidente della Corte dei conti è nominato tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza.

2. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione della Corte dei conti più anziano nella qualifica.

3. La nomina del Presidente della Corte dei conti ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola: «effettivamente».

1.2

MARCHETTI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «ovvero funzioni equivalenti», fino alle parole: «dell'Unione europea».

1.1

MARCHETTI

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero precisare che non ho ancora svolto la mia relazione.

PRESIDENTE. Ho svolto io la relazione introduttiva nella scorsa seduta annunciando che la funzione di relatore sarebbe stata tempestivamente riassunta da lei.

BESOSTRI, *relatore alla Commissione*. Comunque esprimo il parere sugli emendamenti. Sostanzialmente invito a ritirare questi emendamenti e subordinatamente esprimo parere negativo, anche se la proposta di sopprimere la parola «effettivamente» pone in luce un problema di imperfezione del testo legislativo. Infatti, per quanto riguarda i magistrati della Corte dei conti non ci sono funzioni direttive definite come tali: evidentemente si pensava a coloro che sono presidenti di sezione e così via.

L'altra questione riguarda la formula «funzioni equivalenti presso organi costituzionali, ovvero di istituzioni dell'Unione europea». Anche questo punto avrebbe richiesto un certo approfondimento, onde specificare queste funzioni equivalenti. Tuttavia, ritengo che si realizzi un miglioramento rispetto alla situazione attuale, accentuando il carattere giurisdizionale della Corte dei conti, con le caratteristiche di indipendenza nei confronti dell'Esecutivo che devono contraddistinguere ogni giurisdizione.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con l'invito al ritiro degli emendamenti. In subordine il parere del Governo è negativo.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritengo che avrei dovuto illustrare prima gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti onestamente si illustrano da sé, ma se vuole può illustrarli ora.

MARCHETTI. Comunque, signor Presidente, non ritiro gli emendamenti. Ritengo che con questo disegno di legge effettivamente si migliori la situazione; tuttavia mi sembra che gli emendamenti da me presentati siano migliorativi come veniva riconosciuto anche dal relatore.

Si approva una norma con la quale sicuramente il Presidente della Corte dei conti è nominato tra i magistrati dalla stessa Corte. Poi però si lasciano margini che sarebbe bene invece non lasciare. Sarebbe bene predisporre norme che incentivassero effettivamente la funzione di magistrato. Ammettendo che si possa scegliere tra quei magistrati che svolgono funzioni equivalenti presso organi costituzionali, o presso altre istituzioni, non si pone un freno alla fuga dall'esercizio delle funzioni di magistrato, ma si creano le condizioni per continuare con una commistione tra magistrature ed organi costituzionali.

Questo è l'intento degli emendamenti da me presentati, per cui li mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Marchetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Marchetti.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sono conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 57 e 968.

I lavori terminano alle ore 16,30.

